

Contratto per l'insegnamento privato con onorario per lezioni individuali
Il presente contratto in materia di insegnamento musicale viene stipulato tra l'insegnante e l'allievo/a (genitore):

Cognome e nome:
Indirizzo:
No tel.:
Data di nascita:

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo indeterminato, sebbene, da un punto di vista organizzativo, il periodo d'insegnamento sia suddiviso in singoli trimestri. Il trimestre decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto e ha una durata di 3 mesi.
2. L'insegnante impartisce le lezioni di musica secondo gli accordi definiti con l'allievo/a. L'obiettivo è di garantire la continuità delle lezioni, ognuna delle quali della durata di minuti.
3. L'importo dell'onorario va definito con la parte contraente. L'eventuale modifica dell'onorario precedentemente pattuito va concordata per l'inizio di un nuovo semestre, rispettando un preavviso di almeno 1 mese.
4. Al momento della stipulazione del presente contratto l'onorario di una lezione ammonta a e va versato anticipatamente o in contanti al termine della lezione stessa. Nel caso in cui l'allievo/a paghi anticipatamente l'onorario relativo ad un totale di 12 lezioni, la 12^a sarà gratuita («abbonamento 12 per 11»). Tuttavia, se per determinati motivi l'abbonamento non potesse essere sfruttato completamente, l'agevolazione summenzionata decade. L'eventuale rimborso pro rata temporis è pertanto escluso.
5. Le lezioni concordate che l'allievo/a non ha potuto mantenere VANNO RETRIBUITE. L'insegnante può recuperare tali lezioni, tuttavia a condizione che vi sia stato un preavviso di almeno 24 ore e che le assenze siano dovute a motivi plausibili. Per motivi plausibili si intendono malattia, assenze necessarie o impegni inderogabili per questioni professionali. L'assenza per ferie durante il periodo scolastico non costituisce un motivo plausibile in questo senso.
6. Il presente contratto può essere disdetto da entrambe le parti per l'inizio di ogni trimestre, a condizione che venga rispettato un termine di preavviso di 30 giorni (fa stato la data in cui perviene la disdetta). In caso di seri motivi, entrambe le parti hanno inoltre la facoltà di sciogliere il contratto nel corso di un trimestre, sempre che sussista un accordo in questo senso con la controparte.
7. Accordi particolari: Per avere validità gli eventuali ulteriori accordi vanno fatti pervenire per iscritto, a meno che non concernano unicamente il rinvio o la definizione di un termine.

I firmatari si dichiarano d'accordo con le summenzionate disposizioni.

Luogo e data:

L'allievo/a:

L'insegnante:

